

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MORANDI

#### INDICE

	Pag.
<b>Schema di provvedimento legislativo: Concessione di un sussidio temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi (N. 23) (Seguito della discussione)</b>	71
ARTOM - GAZZONI - SALIVETTO - FANGELLO, <i>Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi</i> - VIOLA - LUSSU, <i>Ministro dell'assistenza post-bellica</i> - TAMAGNINI - PASTORE GIULIO - LIBONATI - PRESIDENTE - DELLA TORRE - DE GRECIS - TOGNI - BELLOTTI - PANETTA - CHIRI - TERRANOVA - GIOVACCHINI - GRIECO - MAZZOTTI - PICCIONI - REALE ORONZO - FUSCHINI	

**La seduta comincia alle 16.25.**

(È presente il *Ministro dell'assistenza post-bellica, Lussu*).

DELLA TORRE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato

**Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Concessione di un sussidio temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi. (N. 23).**

ARTOM, all'articolo 1, propone un emendamento alla lettera a), per cui, alle parole: « dei partigiani combattenti », si aggiunga:

« che siano stati smobilitati non oltre il 7 giugno 1945, o che da quella data siano stati ricoverati in luoghi di cura ». Conseguentemente, si potranno fondere in uno solo gli articoli 4, 5 e 17 secondo un emendamento che si riserva di proporre al momento opportuno, e non nascerebbe più confusione fra data di rientro nella vita civile e decorrenza del sussidio.

GAZZONI rileva che l'articolo 1 va considerato in relazione all'articolo 5. Per quanto riguarda i partigiani combattenti reputa necessario chiarire se si tratti di partigiani combattenti inquadrati in reparti regolari o di partigiani, quali che siano, riconosciuti come combattenti, perché, se si riconoscono soltanto le bande che sono state regolarmente mobilitate, si toglie agli altri partigiani il beneficio del sussidio.

Per quanto riguarda i militari che siano stati congedati dopo il 1° gennaio 1945, rileva che vengono esclusi dal beneficio quei militari che, essendosi allontanati dai rispettivi corpi l'8 settembre 1943, abbiano ottenuto il congedo in zona diversa da quella di Roma. Infatti la lettera b) dell'articolo 5 non si riferisce ad un collocamento in congedo di carattere generale, ma ad un congedo individuale, tanto più che equipara al congedo l'invio in licenza illimitata. Propone quindi che la data 1° gennaio 1945, di cui alla lettera b) dell'articolo 1 sia portata ad epoca anteriore, per comprendere nei bene-

fici tutti i militari che comunque siano stati congedati o siano andati in licenza illimitata dopo l'8 settembre.

Nota poi che l'esclusione dal beneficio del sussidio è stata limitata a coloro che abbiano aderito alla sedicente repubblica sociale italiana, mentre vi possono essere persone, le quali, pur non avendo aderito alla sedicente repubblica sociale italiana, abbiano collaborato col tedesco invasore, e non si comprende perché costoro dovrebbero beneficiare del sussidio. Propone perciò che la dizione del secondo comma dell'articolo 1 sia integrata con uno specifico riferimento alla collaborazione col tedesco invasore.

SALIVETTO propone che la discussione sul titolo di partigiano si faccia all'articolo 6, dove si parla dei documenti necessari per ottenere il sussidio, e di lasciare all'articolo 1 la dizione « partigiani combattenti ».

FANCELLÒ, *Relatore per la Commissione Affari politici ed amministrativi*, ricorda che le date rispondono innanzitutto alla necessità della classificazione delle categorie. Accetta la proposta che l'indicazione della data, con la quale si stabilisce la categoria dei partigiani combattenti che possono beneficiare del provvedimento, venga trasportata dall'articolo 5 all'articolo 1, e, poiché il 7 giugno 1945 è la data massima in cui le bande sono state regolarmente smobilitate, accoglie la dizione: « partigiani combattenti che siano stati smobilitati non oltre il 7 giugno 1945 ». Questo sta a significare che tutti gli altri che hanno lasciato le armi successivamente non beneficerebbero del decreto, salvo che alla data suddetta fossero ricoverati in luoghi di cura. Naturalmente si vedrà poi come si dovrà modificare l'articolo 5 in relazione all'emendamento dell'articolo 1.

VIOLA comunica che l'Alto Commissariato del reduce istituì una Consulta, la quale riconobbe che le provvidenze a favore dei reduci dovessero essere estese agli ex combattenti congedatisi dopo l'8 settembre 1943, mentre l'articolo 1 contempla soltanto i combattenti congedatisi dopo il 1° gennaio 1945. Prega di tener presente il parere della Consulta presso l'Alto Commissariato, la quale aveva certo le sue buone ragioni per giungere a quelle conclusioni.

SALIVETTO non ritiene che il problema sia esattamente risolto dichiarando che sono partigiani combattenti tutti coloro che sono stati smobilitati entro il 7 giugno 1945. Ricorda che, siccome le Commissioni regionali per il riconoscimento del titolo di partigiano non funzionavano e non funzionano ancora.

ad un certo momento fu emanata dal Ministero per l'assistenza post-bellica una circolare diretta a vari enti — Prefetture, Sezioni dei partigiani d'Italia, Uffici dipendenti dal Ministero — con la quale si dà loro mandato di emettere certificati provvisori di partigiano combattente sulla base dei documenti presentati. L'Associazione dei partigiani ritiene che questo sia un grave errore, in quanto tutti questi enti rilasciano i certificati senza aver sufficienti elementi di giudizio; ragione per la quale esiste oggi una quantità di certificati falsi. Competenti a rilasciare certificati simili non possono essere che le formazioni o le Associazioni nazionali partigiane d'Italia dei luoghi in cui i partigiani sono stati smobilitati. Con la data del 7 giugno 1945 non si risolve il problema. Stabilire chi sia stato effettivamente combattente è cosa difficilissima, che richiede complicati accertamenti. La circolare ministeriale specifica che ciò che vi si dispone è fatto perché si possano riscuotere stipendi arretrati, ottenere nuove assunzioni negli impieghi, sussidi ed altri vantaggi: si avrebbero quindi conseguenze enormi, in vista delle quali l'Associazione fa le più ampie riserve e non può assolutamente accettare quella circolare.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, avverte che la qualifica di combattente è stata già fissata con decreto legislativo. È in corso l'istituzione di Commissioni regionali e di Commissioni di seconda istanza per stabilire la qualifica di partigiano e la concessione di medaglie al valore. E, per quel che lo riguarda, egli ha adempiuto il suo dovere, perché ha presentato tempestivamente le proposte per le Commissioni regionali, tranne che per Napoli che si trovava in una situazione eccezionale.

Stabilire la qualifica di partigiano combattente è cosa estremamente difficile. Tutti conoscono le critiche che si muovono all'Associazione nazionale partigiani d'Italia e cioè che essa accolga una quantità di arrivati della sesta giornata. Ciò in alcune regioni è vero; in altre, come nell'Italia settentrionale, in cui la lotta è stata estremamente seria, i partigiani hanno avuto modo di controllare le loro associazioni e si sono difesi contro le interferenze dei militi gloriosi della sesta giornata. Certo passerà del tempo prima che tutto sia sistemato, ma, dovendosi prendere dei provvedimenti nell'interesse dei partigiani al fine di non vederli esclusi dagli impieghi, dai sussidi, occorre pur dare delle indicazioni. E, poiché gli Alleati non deside-

rano che allo stato attuale ci siano dichiarazioni dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, perché considerano quest'Associazione non troppo regolare in molte regioni, egli è andato incontro a queste difficoltà con quella circolare, con la quale si dispone di attribuire la qualifica di partigiano in base a documenti certi. E l'accertamento è perfettamente possibile in alcune provincie in Lombardia, in quasi tutto il Piemonte, in alcune regioni del Veneto. Negli altri casi di minore certezza si esige, oltre la documentazione, una dichiarazione impegnativa sulla responsabilità personale di chi fa la domanda. Ma, oltre questa dichiarazione, l'interessato deve presentare anche la richiesta documentazione. Una soluzione seria, dunque, del problema; e, allo stato attuale, non se ne trova una migliore.

Per quanto riguarda i militari che siano stati congedati dopo il 1° gennaio 1945 e il richiamo fatto dal Consultore Viola all'avviso dell'Alto Commissariato dei reduci, secondo cui dovrebbe farsi riferimento, invece, all'8 settembre 1943, avverte che in seno al Governo, e principalmente in seno ai rappresentanti delle forze armate, si è ritenuto che questa data non corrispondesse a quanto si voleva ottenere, perché di congedamenti di classi in senso regolare non se ne sono avuti. I congedi vengono dopo la cessazione della guerra. Ma è risultato, da un intervento del Ministro della marina, che alcuni contingenti erano stati posti in congedo prima della fine della guerra, intorno alla data del 1° gennaio; e perciò alla lettera b) si è stabilita questa data, con la quale è opinione generale che nessuno venga escluso e nessuno possa essere danneggiato.

Interpreta la norma che esclude dal beneficio coloro che abbiano aderito alla sedicente repubblica sociale italiana, nel senso che chi ha aderito alla repubblica ha pure collaborato con i tedeschi e chi ha collaborato con i tedeschi pure implicitamente ha aderito alla repubblica; e aggiunge che in Consiglio dei Ministri ha dovuto accettare l'invito a commentare con una circolare questo punto, per evitare che sia colpito chi ha aderito solo formalmente alla repubblica, perché molti hanno aderito formalmente, ma poi sostanzialmente hanno collaborato con i partigiani.

SALIVETTO coglie l'occasione per far rilevare che coloro che hanno aderito dietro ordine dei partigiani sono in possesso di un documento dei partigiani, cioè di un certificato certo; altrimenti sono collaborazionisti; perciò propone di emendare il secondo com-

ma, sostituendo le parole « aderito alla sedicente repubblica sociale italiana », con le parole « spontaneamente collaborato con la sedicente, ecc. ».

TAMAGNINI crede sia meglio aggiungere le parole: « o collaborato col nemico ».

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, poiché il Presidente gli ha fatto osservare che nel Veneto, per esempio, la smobilitazione non è avvenuta nel giugno 1945 ma successivamente, è perplesso circa l'opportunità di mantenere la data del 7 giugno. Forse è più razionale conservare la semplice dizione « dei partigiani combattenti ».

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, concorda.

PASTORE GIULIO domanda al Ministro, a proposito della data del congedo, fissata nella lettera b) al 1° gennaio 1945, se con ciò siano compresi anche i militari dimessi dal servizio prima del 1° gennaio a motivo di ferite o di malattie. Si riferisce particolarmente ai mutilati, ai quali può essere stato concesso il congedo anche prima del primo gennaio e che sarebbero esclusi dal beneficio, come è stato rilevato in una discussione dei mutilati.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, non è propenso a togliere questa data, ma per quei casi speciali è disposto ad impegnarsi a diramare una circolare.

PASTORE GIULIO ritiene più opportuno aggiungere un'altra lettera « e » dei militari dimessi dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1945 a causa di ferite o malattie riportate in servizio ».

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, dubita della correttezza di questa dizione dal punto di vista della terminologia militare, in quanto difficilmente si concede il congedo ai militari feriti o malati, se non dopo un lungo periodo di convalescenza.

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, propone di aggiungere semplicemente, in fine alla lettera b), le parole « o anteriormente per causa di malattie o di ferite riportate in servizio ».

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, accetta questo emendamento.

LIBONATI osserva che all'alinea d) si parla di civili deportati dal nemico « oltre confine » successivamente all'8 settembre 1943, e chiede se esiste un motivo per cui si siano esclusi i civili deportati, non oltre confine, ma in campi di concentramento in Italia, come ad esempio in quello di Fossoli.

PRESIDENTE crede che, comunque, bisognerebbe stabilire un periodo minimo di permanenza in tali campi.

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, propone di sopprimere le parole « oltre confine ».

PASTORE GIULIO pensa che, per ragioni di equità, dovrebbero essere inclusi anche coloro che sono stati in carcere.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, richiama l'attenzione sul fatto che, con questo provvedimento si è inteso facilitare la ripresa della vita civile ai reduci che, per essere stati lungo tempo assenti dalla vita normale, hanno diritto ad una particolare considerazione. Non disconosce che si può essere stati in carcere per pochi giorni ed aver sofferto più di chi ha fatto il partigiano per due anni; ma il provvedimento in esame non è dedicato a questi casi. Ai civili che hanno altrimenti sofferto per la persecuzione nemica si deve andare incontro con altre provvidenze.

Su richiesta del Consultore Togni avverte che nel termine « civili » devono intendersi incluse anche le donne.

DELLA TORRE domanda se è certo che tutti i militari combattenti saranno inclusi, perché durante il primo periodo dell'occupazione, quando il fronte era ancora a Cassino, furono messi in congedo non pochi militari che pure avevano già combattuto contro il nemico.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, risponde che, prima di presentare al Consiglio dei Ministri il testo del provvedimento, egli si mise in contatto con gli uffici del Ministero della guerra, dai quali non fu proposta alcuna variante. Durante la discussione in seno al Consiglio dei Ministri, il Ministro della marina prospettò la preoccupazione che qualcuno potesse rimanere escluso dal beneficio, e perciò la data fu definitivamente fissata nel 1° gennaio, 1945.

GAZZONI per chiarire esattamente la situazione, propone di dire, alla lettera b): « dei militari che appartengono a classi congedate dopo il 1° gennaio 1945 ».

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, non crede opportuno improvvisare delle espressioni che possono essere imprecise e propone di raccomandare al Ministro di tener conto delle osservazioni fatte per accertarsi della opportunità di un emendamento, e di approvare così l'articolo 1 col solo emendamento aggiuntivo alla lettera b): « o anteriormente per causa di malattie o di ferite ».

ARTOM ritira il suo emendamento al 1° comma, tendente ad aggiungere alla lettera a) le parole: « che siano stati smobilitati non oltre il 7 giugno 1945, o che da quella data siano stati ricoverati in luoghi di cura ».

PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell'articolo 1 sino alla lettera a) inclusa.

(È approvato).

Ricorda che alla lettera b) il Consultore Fancello ha proposto un emendamento aggiuntivo, accettato dal Ministro, così concepito « o anteriormente, per causa di malattie o di ferite riportate in servizio », mentre il Consultore Pastore Giulio ha proposto di aggiungere al 1° comma una lettera e) contenente lo stesso concetto.

PASTORE GIULIO rinunzia al suo emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione la lettera b) con l'emendamento aggiuntivo Fancello accettato dal Ministro.

(È approvata).

Mette in votazione la lettera c)

(È approvata).

LIBONATI ritira il suo emendamento alla lettera d) soppressivo delle parole « oltre confine » trasformandolo in raccomandazione.

PRESIDENTE mette in votazione la lettera d).

(È approvata).

TAMAGNINI mantiene il suo emendamento al 2° comma, per l'aggiunta delle parole « o collaborato col nemico ».

GAZZONI e SALIVETTO ritirano i rispettivi emendamenti su questo comma, aderendo a quello Tamagnini.

PRESIDENTE mette in votazione il 2° comma con l'emendamento aggiuntivo Tamagnini

(È approvato).

Mette in votazione il 3° comma.

(È approvato).

LIBONATI, all'articolo 2, poiché deve ritenersi che, per la concessione del sussidio, condizione essenziale sia che il reduce versi in stato di accertato bisogno e, in via complementare, ch'egli sia disoccupato, propone che sia invertito l'ordine di successione delle due lettere a) e b)

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, accetterebbe l'emendamento se avesse

carattere sostanziale; ma deve far osservare che le due condizioni debbono concorrere.

DE GRECIS, sulla lettera *b*), domanda se la condizione di accertato bisogno debba essere attestata dalle associazioni di categoria cui i reduci appartengono e cioè combattenti, mutilati, partigiani, ecc., ad evitare, da un lato, che si commettano abusi e, dall'altro, che l'interessato debba girare di ufficio in ufficio prima di poter ottenere un certificato.

LIBONATI osserva che ciò si potrà discutere all'articolo 6.

TOGNI si domanda se sia il caso di mantenere la lettera *b*) perché, nel caso del reduce, questo sussidio viene a sostituire il normale assegno di disoccupazione che si dà agli operai disoccupati, per i quali non è mai stato richiesto l'accertamento dello stato di bisogno, dato che questo è indubbio nei lavoratori disoccupati. Vero che i lavoratori pagano le quote per l'assicurazione contro la disoccupazione; ma nel caso dei reduci interviene lo Stato, onde questa difficoltà è superata. Propone perciò che, sia per considerazioni d'ordine morale, sia per semplificazione, si sopprima la lettera *b*), così che, una volta accertato lo stato di disoccupazione, sia senz'altro attribuito l'assegno.

Sulla lettera *a*) fa osservare che, attualmente, accertare lo stato di occupazione o di disoccupazione, nei comuni che appena oltrepassino i 40-50.000 abitanti, è molto difficile, come si può constatare quotidianamente con gli operai, che pure sono muniti di documenti.

DELLA TORRE ritiene che la dizione usata alla lettera *a*). « disoccupato involontariamente per mancanza di lavoro » sia pleonastica e ad un tempo contraddittoria, perché non vi può essere una disoccupazione volontaria per mancanza di lavoro.

Circa la lettera *b*), concorda con la proposta del Consultore Togni per la sua soppressione.

PASTORE GIULIO, poiché l'accertamento dello stato di bisogno potrebbe assumere l'aspetto vessatorio di controllo di tutta la vita del reduce, propone che la lettera *b*) sia così formulata: « che il reduce sia in possesso della dichiarazione di una delle Associazioni dei reduci, mutilati, partigiani, che ne attesti il bisogno »

FANCELLO. *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, comprende i motivi d'ordine morale che sono stati accennati, ma, data la scarsità dei mezzi finanziari, non farebbe certo una

bella impressione, specialmente nei piccoli centri rurali, che un eguale sussidio fosse dato al figlio del proprietario e al figlio del povero contadino. Ritiene quindi che occorra tener ferma la condizione dell'accertato bisogno.

SALIVETTO, ritiene che, nei riguardi della lettera *b*), sarebbe opportuno che fossero le associazioni di categoria a rilasciare i certificati di bisogno, per evitare al reduce lunghe peregrinazioni da un ufficio all'altro. Ma più importante, a suo parere, è la lettera *a*), perché una dichiarazione del sindaco di un piccolo paese, a suo avviso, non è sufficiente a dimostrare la disoccupazione del reduce. Per stabilire chi è veramente disoccupato è opportuno che vi siano delle norme precise, che non diano luogo a sperequazioni. Richiama pertanto l'attenzione dei Consultori sulla necessità che la disoccupazione sia comprovata dall'ufficio competente.

LIBONATI concorda con quanto ha detto il relatore e cioè che bisogna favorire i più bisognosi, e chiede che la lettera *b*), sia mantenuta.

TOGNI insiste nella proposta di soppressione, poiché ritiene che, ove si riesca a stabilire lo stato di disoccupazione, i timori sollevati non esistono più. Il figlio di famiglia che ha mezzi di vita, infatti, non si iscrive nell'Ufficio di collocamento per disoccupati, tanto più che nell'articolo 7 è prevista la cessazione del sussidio per il reduce che abbia rifiutato il lavoro. Perciò, una volta accertato lo stato di disoccupazione, ritiene inutile che si indaghi per accertare anche se esista lo stato di bisogno o meno. Fa osservare come questa indagine sia umiliante per il reduce, a cui favore si prende ora un primo provvedimento in misura ultra modesta.

Nell'eventualità che la lettera *b*) sia mantenuta, è contrario a che sia demandato alle organizzazioni di categoria, qualunque esse siano, il diritto di rilasciare dei certificati. O si abolisce completamente la lettera *b*), o si deve lasciare che questi accertamenti siano fatti dal comune.

TAMAGNINI ritiene indispensabile accertare lo stato di bisogno, anche perché si è dovuto constatare che altri sussidi sono stati incassati da persone che non ne avevano bisogno. Si deve stabilire, però, come debba essere accertato il bisogno, e personalmente è favorevole a che questo compito sia affidato agli Enti assistenziali ed alle categorie a cui appartengono i reduci, i combattenti ed i mutilati.

TERRANOVA osserva che non in tutti i comuni esistono queste associazioni di categoria. Quindi, specialmente in montagna, il reduce sarà costretto a recarsi al capoluogo di provincia.

GAZZONI, poiché non si possono sottrarre i fondi destinati ai bisognosi, per darli a chi non ne ha necessità, ritiene indispensabile l'accertamento del bisogno e della mancanza di lavoro, ma non crede che si possa affidare alle associazioni di categoria questo accertamento che, se può farsi nei piccoli centri, nei grandi è assolutamente impossibile.

BELLOTTI a conferma di quanto è stato detto, porta la testimonianza della sua esperienza in materia. In provincia di Milano, nel primo dopo guerra, ha dovuto intervenire in una quantità di casi, perché il sindaco del paese rilasciava le dichiarazioni soltanto ai suoi parenti, ma non ai piccoli contadini ed agli operai.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, insiste per la conservazione integrale dell'articolo 2. Ritiene fondamentale che non sia dissociata in questo provvedimento la disoccupazione dal bisogno, per ragioni così d'ordine morale come di carattere finanziario.

Circa la formula « disoccupato involontariamente per mancanza di lavoro », chiarisce che molti reduci si dichiarano disoccupati perché, avendo fatto i contadini durante tutta la loro vita, pretendono ora di fare gli uscieri, gl'impiegati. E non è ammissibile che si pretenda un avanzamento sociale in un momento in cui si tratta di non morire di fame.

L'accertamento dello stato di bisogno è indispensabile. Egli ha eliminate, al riguardo, talune disposizioni contenute nel progetto originale, perché avrebbero obbligato il reduce a correre da destra a sinistra in cerca della dichiarazione di accertamento. Ma non crede che l'accertamento possa consistere nella dichiarazione di un'organizzazione. Prega, quindi, le Commissioni di mantenere invariato l'articolo 2.

LIBONATI ritira la proposta di invertire l'ordine di successione delle lettere a) e b).

TOGNI ritira l'emendamento soppressivo della lettera b) cui si era associato il Consultore Della Torre.

PASTORE GIULIO ritira l'emendamento sostitutivo della lettera b) concernente il rilascio della dichiarazione di stato di bisogno da parte delle associazioni dei reduci.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 2 nel testo governativo.

(È approvato).

PANETTA, all'articolo 3, propone che sia aggiunta una lettera c) così concepita:

« c) con lire 30 giornaliere a titolo supplementare per i militari congedati a seguito di ferite od infermità, non ancora usufruenti di pensione di guerra o di altri assegni da parte dei Distretti militari od altri enti militari o civili affini ».

Rileva che l'Associazione dei mutilati aiuta come può i reduci che ancora non usufruiscono di pensione di guerra, sia che siano mutilati o invalidi di guerra. Ma vi è un numero non lieve, specialmente nei piccoli centri, di mutilati ed invalidi di guerra non ancor dichiarati tali e che non ricevono nulla, mentre sono menomati fisicamente oltre ad essere disoccupati.

CHIRI non disconosce che il problema delle cifre è molto delicato, in quanto incide sulle disponibilità del Tesoro, che ha già stanziato a questo scopo 4 miliardi e mezzo. Comprende pure l'obiezione mossa in sede di discussione generale dal Ministro alla proposta Della Torre di elevare il sussidio base da 20 a 25 lire: la notizia che, dopo lunghe discussioni, la Consulta è giunta solo a questa conclusione, non farebbe buon effetto. Ma bisogna pur ammettere che non è possibile assegnare ai reduci un sussidio inferiore a quello che percepiscono gli altri disoccupati, fissato in lire 35; e ciò tanto più in quanto, se questo provvedimento valuta maggiormente le esigenze familiari del reduce, è pur vero che gran parte dei reduci appartengono a classi giovani e conseguentemente non riscuoteranno l'integrazione concernente la moglie e i figli. Crede che con un paio di miliardi si potrà far fronte al maggiore onere determinato da questo aumento.

ARTOM non ritiene necessario per un simile aumento, uno stanziamento molto cospicuo di nuovi fondi, dappoiché il Ministro ha potuto dire che si prevedono economie con le quali si sarebbe in grado di aumentare a tutti di 5 lire la cifra-base. Ove si limiti, l'assegnazione delle 35 lire ai soli reduci che non hanno famiglia a carico, crede si possa rimanere entro lo stanziamento accordato. Che, se così non fosse, si potrebbe ridurre la cifra a 30 lire; ma tenere conto della posizione particolare dei giovani è necessario.

Si associa, quindi, all'emendamento Chiri e prega vivamente il Ministro di accettarlo.

DE GRECIS si associa.

TERRANOVA si associa pure all'emendamento Chiri. Per quanto riguarda la nuova lettera c) proposta dal Consultore Panetta, osserva che i mutilati in attesa di pensione continuano per legge a percepire il sussidio militare. Per lo meno risulta a lui che in Calabria si fa questo trattamento

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, ricorda come il desiderio di aumentare il sussidio sia stato manifestato fin dal primo giorno dall'altro relatore, a cui egli si è associato, osservando però che il realizzarlo non dipende dalla Consulta. Su questo desiderio insiste, affinché i Ministri competenti, riesaminata la situazione, ne tengano conto, e crede che le Commissioni riunite possano fare formale proposta al Governo perché in nessun caso il sussidio sia inferiore a 35 lire. Sarebbe desiderabile che, oltre le 35 lire, fossero corrisposti anche gli altri assegni di famiglia; ma questo sarebbe forse troppo.

TOGNI appoggia la proposta di aggiungere la lettera c) formulata dal Consultore Panetta, e ritiene che l'osservazione Terranova, tratta dalla conoscenza di quello che si fa nei comuni calabresi, non tolga la ragion d'essere di questa aggiunta, poiché questa chiaramente precisa che si riferisce soltanto a coloro che non usufruiscono di assegni né da parte dei Distretti militari né da altri enti.

Circa la proposta Chiri di elevare il sussidio base a 35 lire, osserva che il relatore Fancello, l'ha accettata, ma, sembra, nel senso che le 35 lire debbano essere date solo agli scapolte non anche agli ammogliati. In tal caso questi ultimi avrebbero in totale soltanto 37 lire; ciò che non gli sembra giusto. È quindi favorevole all'accoglimento integrale della proposta Chiri.

TAMAGNINI si associa alla proposta del Consultore Chiri. Richiama poi l'attenzione del Ministro sui reduci dai campi di prigionia sia anglo-americani che germanici, originari della Tripolitania, della Cirenaica e della Tunisia, i quali hanno le famiglie lontane e, non potendo ritornare alle loro case, sono ospitati a Cinecittà, ove però non percepiscono nulla, oltre un po' di vitto. Raccomanda che queste provvidenze siano estese a questi reduci, il che, in definitiva, non importerebbe un forte aggravio sul bilancio.

GIOVACCHINI, a nome dei reduci mutilati ed invalidi, si associa alla proposta di emendamento aggiuntivo Panetta.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, è naturalmente, come tutti, favorevole ad ogni aumento di sussidio ai reduci disoc-

cupati e bisognosi; ma non può dimenticare che qui rappresenta il Governo, e quindi anche il Ministro del tesoro. Deve perciò far rilevare che il solo aumento di 5 lire in sei mesi porterebbe un onere di 750 milioni di lire, con i quali si potrebbero realizzare altre iniziative; e che un aumento di 15 lire porterebbero un onere di 2 miliardi e 350 mila lire che il Tesoro non ha disponibili.

Ma un altro elemento di carattere politico-sociale deve far presente, aumentando il sussidio ai reduci, si verrebbe a creare una eccessiva sperequazione fra disoccupati comuni e reduci, che non può non preoccupare, malgrado la particolare considerazione che ai reduci è dovuta. Vi è una massa di 500 mila disoccupati normali che ricevono un assegno minore, ve ne è un'altra di qualche centinaio di migliaia di persone che pure ricevono un po' di meno e tra poco non riceveranno più nulla. Non si può trascurare questo elemento di carattere politico-sociale, che dà luogo a grosse preoccupazioni.

Riguardo alla proposta Panetta di aggiungere all'articolo una lettera c), dichiara di concordare pienamente col desiderio dei mutilati; ma osserva che l'attuale provvedimento concerne solo i reduci disoccupati e bisognosi; e che per i mutilati si dovranno preparare altri provvedimenti. Essi sanno che egli ha tentato di far aumentare l'indennità di caro-pane — tentativo che è stato travolto dagli aumenti degli stipendi e delle pensioni — e che comunque, hanno già ottenuto dei benefici; altro potranno avere, ma non con questo decreto, che riguarda solo i reduci disoccupati e bisognosi, non i mutilati e gli invalidi di guerra.

CHIRI poiché le Commissioni riunite non hanno facoltà deliberativa, ma solo una facoltà consultiva, crede che si possa votare il suo emendamento, che avrà sempre un valore indicativo.

Né trova giustificata la preoccupazione politico-sociale cui accennava il Ministro, in quanto i reduci tornano in speciali condizioni fisiche di debilitazione ed hanno perciò assoluta necessità di essere aiutati — specie nel primo periodo — per poter ritornare dei buoni lavoratori per la ricostruzione del nostro Paese. Non crede che gli altri lavoratori vorranno fare una questione di questo genere che sarebbe, francamente, antipatica verso chi è rimasto per anni nei campi di concentramento o ha passato l'inverno sulle montagne.

LIBONATI, trattandosi di fissare la misura dell'assegno, ritiene si debba lasciare

al Governo, il quale deve avere buoni motivi per aver fissato queste cifre, di esaminare se gli sia possibile di aumentarle.

GRIECO, a nome del gruppo cui appartiene, aderisce al voto proposto dal Consultore Chiri e prega che la sua dichiarazione sia inserita a verbale.

PRESIDENTE metterà ai voti la proposta di emendamento Chiri.

SALIVETTO desidera far presente che, con i 2 miliardi e mezzo occorrenti per questo aumento, si potrebbero promuovere enti di produzione, in cui i reduci troverebbero possibilità di impiego. Comunque voterà a favore dell'emendamento, affinché non si creda che egli sia contrario allo spirito che lo anima.

MAZZOTTI dichiara di poter aderire alla proposta soltanto se presentata come raccomandazione pura e semplice.

GRIECO fa analoga dichiarazione.

LUSSU, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, se si tratta solo di una raccomandazione, non può che accettarla, non potrebbe invece accettare un emendamento.

PRESIDENTE avverte che, tuttavia, la proposta è per un vero e proprio emendamento.

PICCIONI teme che si faccia confusione tra « emendamento » e « voto ». Le Commissioni hanno funzione consultiva, possono esprimere un parere complessivo e dei pareri particolari sulle singole disposizioni dei progetti loro sottoposti.

L'emendamento ha un valore effettivo, quando sia votato da un vero e proprio corpo legislativo, perché allora costituisce una decisione per la formulazione della disposizione di legge. Ma un parere della Consulta, si chiami voto, o emendamento, o raccomandazione, ha sempre lo stesso valore di pura e semplice espressione di un avviso, che non impegna mai il Governo.

Ha ritenuto doveroso fare questo rilievo, perché crede che le Commissioni della Consulta debbano tener sempre presente che sono chiamate ad esprimere dei pareri sul testo complessivo e sulle singole disposizioni: solo così esse faranno un lavoro aderente alla realtà e conclusivo, mentre questo analizzare articolo per articolo i progetti sottoposti al loro esame non è un sistema che si inquadri nelle loro funzioni.

Ad ogni modo, sia voto, o raccomandazione, o emendamento, dichiara di aderire alla proposta Chiri.

GAZZONI ritiene, al contrario, che la differenza fra voto e raccomandazione sia

sostanziale. Il Ministro dell'assistenza post-bellica ha dichiarato che il Tesoro, di fronte ai bisogni dei reduci non può fare di più. Ora, se si vota per un emendamento, si dà l'impressione che la Consulta ritenga, al contrario, che il Tesoro possa fare ben di più. Perciò egli può votare la proposta Chiri, soltanto se si tratti di raccomandazione.

LIBONATI pensa che, se le Commissioni riunite votano per l'aumento del sussidio a 35 lire e il Governo poi non può concedere questo aumento, si mette il Governo stesso in imbarazzo.

La raccomandazione si può fare e non ha questa conseguenza.

CHIRI insiste per l'emendamento, il quale, emesso da un organo consultivo, ha solo valore indicativo anche per il Governo.

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, non può dubitare che la votazione di un emendamento non abbia altro significato che questo: che le Commissioni hanno elementi positivi per concludere che il Governo, nella distribuzione delle risorse del Tesoro, è in grado di fare la spesa occorrente per aumentare il sussidio da 20 a 35 lire. Ora, dopo le dichiarazioni del Ministro, il quale ha detto che le sue insistenze presso il Ministro del tesoro non hanno ottenuto se non la cifra di 4 miliardi e mezzo, non si sente in coscienza di possedere tutti i dati per concludere che lo Stato effettivamente sia in grado di devolvere altre somme in aumento di quelle già stanziare. Perciò non crede che questo possa essere votato come emendamento; mentre un semplice voto potrebbe raccogliere la unanimità dei consensi.

DELLA TORRE ricorda che il problema di un eventuale aumento del sussidio è stato esaminato nella discussione generale. E in realtà non si tratta di un problema particolare, relativo solo ad un determinato articolo, ma di un problema generale, perché l'aumento proposto sconvolgerebbe tutta la economia del decreto. Per ragioni di merito e per ragioni di forma non può quindi approvare la proposta Chiri.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, desidera precisare molto nettamente che un voto favorevole all'emendamento proposto dal Consultore Chiri porrebbe il Governo in una delicata situazione politica, perché da questo voto risulterebbe rigettato un criterio che è fondamentale di questo decreto.

Il Governo non può accettare un emendamento la cui applicazione implicherebbe



una spesa non possibile per il Tesoro. Insiste quindi perché sia votato l'articolo 3 nel testo governativo, considerando che esso contiene un principio essenziale, che sta al centro di tutto il progetto. Dopo di che nulla impedisce che le Commissioni esprimano il desiderio che il Governo lo riesami, per vedere se sia possibile aumentare le cifre.

CHIRI aderisce alla richiesta di trasformare il suo emendamento in un voto espresso in un ordine del giorno così concepito:

« Le Commissioni, preso atto delle dichiarazioni del Ministro dell'assistenza post-bellica sull'articolo 3 del decreto in esame, esprimono il voto che l'assegno base al reduce disoccupato sia elevato alla misura di lire 35 giornaliere ».

ARTOM si compiace di poter constatare che risulta da questa discussione come la votazione di un emendamento avrebbe presso il Governo un valore molto più impegnativo che non quella di un semplice voto.

È questa una conquista della Consulta, di cui è lieto di prendere atto.

REALE ORONZO raccomanda al Ministro, in sede di revisione dell'articolo, di precisare esattamente che cosa s'intenda per figlio; e cioè se si tratti solo di figlio legittimo o anche di figlio naturale, illegittimo, ecc.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 3 nel testo presentato dal Governo.

(È approvato).

Mette ai voti l'ordine del giorno Chiri.

(È approvato)

Dovrebbe ora mettere ai voti l'emendamento aggiuntivo Panetta

PANETTA dichiara di trasformare in raccomandazione la sua proposta di assegnare lire 30 giornaliere a titolo di supplemento ai militari congedati a seguito di ferite od infermità, e non ancora usufruenti della pensione di guerra o di altri assegni da parte dei Distretti militari o altri Enti, militari o civili, affini

PRESIDENTE la mette ai voti

(È approvata).

VIOLA, all'articolo 4, fa presente che vi sono dei reduci rientrati nella vita civile da oltre sei mesi, e costoro, secondo la lettera di questo articolo, verrebbero esclusi dall'assegnazione del sussidio.

FUSCHINI obietta che in ogni caso entra in funzione l'articolo 17, che stabilisce la

data di decorrenza dei 180 giorni ad epoca che « non può essere anteriore al 15 settembre 1945 ».

ARTOM propone di fondere gli articoli 4, 5 e 17 in uno solo, così concepito:

« Il sussidio viene corrisposto per la durata massima di 180 giorni a decorrere:

a) per tutti i reduci rientrati nella vita civile anteriormente al 15 settembre 1945, dalla data del 15 settembre 1945 stesso;

b) per gli altri

se partigiani che al 7 giugno 1945 erano ricoverati in luoghi di cura, dalla data di dimissione da questi,

se militari, dalla data del loro collocamento in congedo, ecc. (lettera b dell'articolo 5)

se civili deportati, dalla data di dimissione, ecc. (lettera c dell'articolo 5).

« Il pagamento viene eseguito a quindicine anticipate ».

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, osserva che, salvo il pagamento a quindicine anticipate, la proposta Artom costituisce una semplificazione formale che non modifica nulla. Deve tuttavia precisare che il periodo dei 180 giorni ha un doppio significato di durata e di decorrenza, nel senso che il sussidio è dato soltanto entro il decorso di 180 giorni, così che, se questo periodo di tempo è costituito da 180 giornate di disoccupazione, il reduce liquida tutte le 180 giornate di assegni; ma se, entro questo periodo, il reduce lavora per un certo numero di giorni, per questi giorni egli è escluso dal sussidio. Quindi ritiene opportuno precisare che « la scadenza di tale periodo non può essere oltrepassata in nessun caso, neanche se il reduce non abbia potuto fruire di parte del sussidio stesso ».

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, non può accettare la proposta del pagamento a quindicine anticipate, perché il disoccupato può trovare lavoro anche due giorni dopo che ha riscosso la quindicina.

SALIVETTO aderisce alla proposta di pagamento anticipato in considerazione delle condizioni in cui può venirsi a trovare il reduce disoccupato prima di giungere a riscuotere la quindicina.

TOGNI fa presente che all'atto di entrata in vigore del decreto, gli aventi diritto riscuoteranno gli arretrati.

ARTOM ritira l'emendamento per il pagamento anticipato del sussidio.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, avverte che, quando il relatore Fancello gli presentò i suoi rilievi e le sue proposte, egli lo mise immediatamente in contatto con i propri uffici, intervenne anche a una riunione, ed accettò gli emendamenti concordati dal relatore con i funzionari del Ministero. Fu così deciso di trasferire all'articolo 3 il secondo comma dell'articolo 4 e di redigere quest'ultimo come segue:

« Il diritto all'assegno è ammesso soltanto per un periodo di 180 giorni, computabile dalla data in cui il reduce sia rientrato nella vita civile. La scadenza di tale periodo non può essere oltrepassata in nessun caso, neanche se, per il mancato concorso delle condizioni di cui al precedente articolo 2, il reduce non abbia potuto usufruire del sussidio per tutta la durata del periodo stesso ».

PRESIDENTE mette ai voti il testo dell'articolo 4 concordato fra il Governo e il relatore Fancello

(È approvato).

Avverte che con ciò decadono l'emendamento proposto dal Consultore Artom per la fusione degli articoli 4, 5 e 17, ed il testo originario del 1° comma dell'articolo 4.

Mette ai voti il 2° comma dell'articolo 4 e il suo trasferimento, quale 2° comma, all'articolo 3

(È approvato).

Rinvia quindi il seguito della discussione alle 9 del 10 novembre.

**La seduta termina alle 19.**